



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 11-07-2017

OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche artt. 33 - 36 adottate con DCC n. 3 del 27/01/2017. Osservazioni e proposte Città Metropolitana di Roma Capitale. Approvazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di luglio presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 16,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 9** (Rovere, Santoro, Gambucci, Santilli, Grecco, Segrella, Sergi, Nobile, Silvestroni) ed **assenti n. 16** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 17,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 19** ed **assenti n. 6** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Rovere	Vincenzo	Presidente	P
Sepio	Gabriele	Consigliere	P
Borelli	Massimiliano	Consigliere	A
Di Baldo	Anna	Consigliere	P
Garbini	Annarita	Consigliere	P
Santoro	Vincenzo	Consigliere	P
Mengarelli	Chiara	Consigliere	P
Andreassi	Luca	Consigliere	P
Cammarano	Enrica	Consigliere	P
Fazio	Simone Bruno	Consigliere	P
Gambucci	Umberto	Consigliere	P
Grecco	Patrizia	Consigliere	P
Guarino	Vincenzo	Consigliere	P
Santilli	Matteo	Consigliere	P
Tedone	Salvatore	Consigliere	P
Orciuoli	Matteo Mauro	Consigliere	A
Ferrarini	Massimo	Consigliere	A
Guglielmino	Giuseppa	Consigliere	A
Segrella	Edmondo	Consigliere	P
Anderlucci	Marco	Consigliere	A
Giorgi	Romeo	Consigliere	A
Sergi	Gabriella	Consigliere	P
Nobile	Federica	Consigliere	P
Silvestroni	Marco	Consigliere	P

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Grecco, Segrella.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 20 assenti n. 5** (Orciuoli, Ferrarini, Guglielmino, Giorgi, Anderlucci)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Stefania Cavalieri, Alessio Colini, Aldo Oroccini, Stefano Iadecola.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2017 sono state adottate le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale limitatamente agli artt. 33 – 36;

che la deliberazione sopra richiamata è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a partire dalla data del 16/02/2015 per quindici giorni consecutivi;

che la documentazione tecnica congiuntamente alla deliberazione n. 3 del 27/01/2017 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot. 0015580 del 28/03/2017, affinché la stessa esprimesse il parere di merito previsto dalla Legislazione vigente.

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ricevuto la documentazione sopra richiamata in data 13/04/2017

VISTA/E:

la missiva inviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale pervenuta via PEC presso gli uffici di questo Ente in data 16/05/2017 prot. n. 0024157, con la quale l'organo Provinciale rimette osservazioni e proposte alle modifiche del Regolamento Edilizio Comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/2017.

le osservazioni e proposte inoltrate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale riguardano l'art. 33 e 36 del REC;

PRESO ATTO:

delle modifiche apportate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sul dispositivo dell'art. 33 che nello specifico vengono così riportate :

A) All'art. 33 venga eliminata la voce riportata al comma 5 che recita “*Sono ammesse le deroghe di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 05/07/1975 e s.m.i.*”, e pertanto l'art. 33 risulta essere il seguente:

Art. 33 – Piani Terreni

“ Per migliorare le condizioni di salubrità degli ambienti e, in particolare, al fine di separare la superficie di calpestio dal terreno affinché non sia interessata da esalazioni, efflorescenze o altre contaminazioni, i piani terreni adibiti ad abitazioni, uffici, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di 50 cm dal livello delle aree circostanti il fabbricato, a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato mediante idoneo vespaio areato. È consentito derogare dalla misura di 50 cm su indicata nel caso in cui siano utilizzate soluzioni costruttive, di cui dovrà essere documentata la realizzazione e dimostrata l'efficacia, in grado di garantire comunque adeguate condizioni di isolamento e ventilazione.

I piani terreni destinati ad abitazione devono avere altezza interna utile non inferiore a m 2,70 riducibile a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

I piani terreni destinati a luoghi di lavoro, a negozi, a luoghi di riunione di uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa Igienico – Sanitaria vigente, dovranno avere i requisiti prescritti nell'Allegato IV al Dlgs n. 81/2008 e dovranno avere una altezza utile netta generalmente non inferiore a m. 3,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni destinati ad ospitare autorimesse e/o a altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco dovranno avere i requisiti prescritti dalle corrispondenti regole tecniche di prevenzione incendi.

I piani terreni degli edifici possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nel rispetto della vigente legislazione edilizia ed urbanistica con particolare riguardo alle disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, dell'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e delle disposizioni regionali in materia. L'eventuale cambio di destinazione d'uso è subordinato alla preventiva acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio ed al pagamento, ove dovuto, del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.

In caso di cambio di destinazione d'uso dei piani terreni, inoltre, dovrà essere dimostrato il soddisfacimento delle disposizioni di cui al D.M. n. 1444/68, all'art. 41 sexies della legge n. 1150/42 e della Legge Regionale n. 33/1999 in merito alla dotazione di aree a standard e per parcheggi. In caso di provata impossibilità a reperire le summenzionate aree a standard e a parcheggi, è possibile la loro "monetizzazione"; in questo caso i relativi proventi dovranno essere inseriti in un apposito capitolo del Bilancio Comunale per consentire interventi di recupero su scala urbana."

delle modifiche apportate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sul dispositivo dell'art. 36 che nello specifico vengono così riportate :

B) All'art. 36 viene modificato il comma 5 come di seguito riportato:

"Fermo restando quanto prescritto dal DM 05/07/1975, tutti i locali adibiti ad abitazione permanente devono essere dotati, senza eccezione dei seguenti requisiti:

1) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi;

2) Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone;

3) Ogni alloggio deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq;

4) Altezza interna minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml 2,70;

5) Cubatura minima per la sola camera da letto di mc 24,30;

6) rapporto tra la superficie delle finestre

7) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile."

e pertanto l'art. 36 risulta essere il seguente:

Art. 36 Caratteristiche dei locali.

Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali: camere da letto; soggiorni e sale da pranzo; cucine abitabili; studi privati; salotti ed altri usi assimilabili a quelli in precedenza elencati.

Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali: spazi di cottura; servizi igienici; spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali: soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; cantine, ripostigli e simili.

Non costituiscono locale, ai sensi del presente Regolamento, i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).

Fermo restando quanto prescritto dal D.M. 05/07/1975, tutti i locali adibiti ad abitazione permanente devono essere dotati, senza eccezione, dei seguenti requisiti:

- 1) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi;
- 2) Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone;
- 3) Ogni alloggio deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq;
- 4) Altezza interna minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml. 2,70;
- 5) Cubatura minima per la sola camera da letto di mc. 24,30;
- 6) rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/8. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate;
- 7) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

Tutti i locali di abitazione non permanente possono:

- 1) ricevere aria e luce da spazi equiparabili a cavedi tranne che, per la loro funzione, non siano soggetti a regolamenti particolari;
- 2) avere dimensione strettamente commisurata all'espletamento delle funzioni assegnate;
- 3) avere altezza minima (misurata dal pavimento al soffitto) non inferiore a m. 2,40;
- 4) rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/12 precisando che, comunque, la superficie finestrata minima non può essere mai inferiore a 0,4 mq. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate;

È consentito che i locali adibiti a servizi igienici possano non essere direttamente areati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
- b) gli impianti idrici siano collegati ad acquedotti o riserve idriche che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente sistema di ventilazione;
- c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Tutti i locali commerciali, artigianali e/o destinati ad attività produttive, fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008, devono avere una superficie minima secondo quanto previsto dalla normativa Igienico-Sanitaria vigente. Inoltre devono essere dotati senza eccezione dei seguenti requisiti:

- 1) superficie minima per i negozi secondo le disposizioni vigenti in materia di esercizi commerciali;
- 2) altezza minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml. 3,00 fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici e fermo restando il rispetto della normativa Igienico-sanitaria vigente e di quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008;
- 3) rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/8. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate.

Fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di cui all'ultimo comma degli artt. 31 e 32, fermo restando il rispetto della normativa Igienico-Sanitaria vigente, di

quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008, nonché del D.M. 05/07/1975, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli edifici esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

E' fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e per quelli ubicati nel Centro Storico per i quali l'adeguamento non è richiesto ogni qualvolta ciò risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, fermo restando che anche in tali edifici gli interventi non possono comunque comportare peggioramento igienico sanitario."

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTE le Norme del Regolamento Edilizio Comunale vigente;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Consiliare;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 20

votanti: n. 19

astenuti: n. 1 (Silvestroni)

favorevoli: n. 19

contrari: nessuno

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente

Di approvare le Osservazioni e Proposte inoltrate via PEC dalla Città Metropolitana di Roma Capitale pervenute con specifica nota, presso gli uffici di questo Ente, in data 16/05/2017 con prot. n. 0024157, sugli artt 33 e 36 del REC oggetto di adozione con Deliberazione di CC n. 3/2017, integrando gli stessi secondo quanto di seguito riportato:

A) Art. 33, venga eliminato il comma 5 che recita *"Sono ammesse le deroghe di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 05/07/1975 e s.m.i."*, e pertanto lo stesso risulterà come di seguito riportato:

Art. 33 – Piani Terreni

" Per migliorare le condizioni di salubrità degli ambienti e, in particolare, al fine di separare la superficie di calpestio dal terreno affinché non sia interessata da esalazioni, efflorescenze o altre contaminazioni, i piani terreni adibiti ad abitazioni, uffici, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di 50 cm dal livello delle aree circostanti il fabbricato, a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato mediante idoneo vespaio areato. È consentito derogare dalla misura di 50 cm su indicata nel caso in cui siano utilizzate soluzioni costruttive, di cui dovrà essere documentata la realizzazione e dimostrata

I

'efficacia, in grado di garantire comunque adeguate condizioni di isolamento e ventilazione.

I piani terreni destinati ad abitazione devono avere altezza interna utile non inferiore a m 2,70 riducibile a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

I piani terreni destinati a luoghi di lavoro, a negozi, a luoghi di riunione di uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa Igienico – Sanitaria vigente, dovranno avere i requisiti prescritti nell'Allegato IV al Dlgs n. 81/2008 e dovranno avere una altezza utile netta generalmente non inferiore a m. 3,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni destinati ad ospitare autorimesse e/o a altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco dovranno avere i requisiti prescritti dalle corrispondenti regole tecniche di prevenzione incendi.

I piani terreni degli edifici possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nel rispetto della vigente legislazione edilizia ed urbanistica con particolare riguardo alle disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, dell'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e delle disposizioni regionali in materia. L'eventuale cambio di destinazione d'uso è subordinato alla preventiva acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio ed al pagamento, ove dovuto, del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.

In caso di cambio di destinazione d'uso dei piani terreni, inoltre, dovrà essere dimostrato il soddisfacimento delle disposizioni di cui al D.M. n. 1444/68, all'art. 41 sexies della legge n. 1150/42 e della Legge Regionale n. 33/1999 in merito alla dotazione di aree a standard e per parcheggi. In caso di provata impossibilità a reperire le summenzionate aree a standard e a parcheggi, è possibile la loro "monetizzazione"; in questo caso i relativi proventi dovranno essere inseriti in un apposito capitolo del Bilancio Comunale per consentire interventi di recupero su scala urbana."

B) All'art. 36 viene modificato il comma 5 come di seguito riportato:

"Fermo restando quanto prescritto dal DM 05/07/1975, tutti i locali adibiti ad abitazione permanente devono essere dotati, senza eccezione dei seguenti requisiti:

1) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi;

2) Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone;

3) Ogni alloggio deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq;

4) Altezza interna minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml 2,70;

5) Cubatura minima per la sola camera da letto di mc 24,30;

6) rapporto tra la superficie delle finestre

7) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile."

e pertanto lo stesso risulterà come di seguito riportato:

Art. 36 Caratteristiche dei locali.

Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali: camere da letto; soggiorni e sale da pranzo; cucine abitabili; studi privati; salotti ed altri usi assimilabili a quelli in precedenza elencati.

Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali: spazi di cottura; servizi igienici; spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino

presenza solo saltuaria di persone, quali: soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; cantine, ripostigli e simili.

Non costituiscono locale, ai sensi del presente Regolamento, i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).

Fermo restando quanto prescritto dal D.M. 05/07/1975, tutti i locali adibiti ad abitazione permanente devono essere dotati, senza eccezione, dei seguenti requisiti:

1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi;
2. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone;
3. Ogni alloggio deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq;
4. Altezza interna minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml. 2,70;
5. Cubatura minima per la sola camera da letto di mc. 24,30;
6. rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/8. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate;
7. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

Tutti i locali di abitazione non permanente possono:

- 1) ricevere aria e luce da spazi equiparabili a cavedi tranne che, per la loro funzione, non siano soggetti a regolamenti particolari;
- 2) avere dimensione strettamente commisurata all'espletamento delle funzioni assegnate;
- 3) avere altezza minima (misurata dal pavimento al soffitto) non inferiore a m. 2,40;
- 4) rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/12 precisando che, comunque, la superficie finestrata minima non può essere mai inferiore a 0,4 mq. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate;

È consentito che i locali adibiti a servizi igienici possano non essere direttamente areati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
- b) gli impianti idrici siano collegati ad acquedotti o riserve idriche che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente sistema di ventilazione;
- c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Tutti i locali commerciali, artigianali e/o destinati ad attività produttive, fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008, devono avere una superficie minima secondo quanto previsto dalla normativa Igienico-Sanitaria vigente. Inoltre devono essere dotati senza eccezione dei seguenti requisiti:

- 1) superficie minima per i negozi secondo le disposizioni vigenti in materia di esercizi commerciali;
- 2) altezza minima netta (misurata dal pavimento al soffitto) di ml. 3,00 fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici e fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e di quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008;
- 3) rapporto tra la superficie delle finestre apribili e la superficie del pavimento non inferiore a 1/8. La superficie finestrata è misurata, convenzionalmente, al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate.

Fatte salve le disposizioni del PRG e degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di cui all'ultimo comma degli artt. 31 e 32, fermo restando il rispetto della normativa Igienico-Sanitaria vigente, di quanto disposto dall'art. 65 e dall'Allegato IV del Dlgs n. 81/2008, nonché del D.M. 05/07/1975, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli edifici esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

E' fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico e per quelli ubicati nel Centro Storico per i quali l'adeguamento non è richiesto ogni qualvolta ciò risulti non compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, fermo restando che anche in tali edifici gli interventi non possono comunque comportare peggioramento igienico sanitario."

di dare atto che le integrazioni agli artt. 33 e 36 del vigente Regolamento Edilizio Comunale di cui alla presente Deliberazione non comportano e costituiscono sanatoria edilizia;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio dell'Ente;

di incaricare il Dirigente del Settore IV di trasmettere alla Città Metropolitana di Roma Capitale la presente deliberazione.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Rovere Vincenzo

Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Urtesi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene oggi 27.07.2017 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo
Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.
Dott.ssa Silvia De Angelis
